ACCORDO QUADRO GENERALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO
SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NELLE AZIENDE
DEL TURISMO COMPRESE NELLA SFERA DI
APPLICAZIONE DEL C.C.N.L DEL 30/09/1994

Il giorno 20/11/1995 in Palermo si sono incontrati
per la Associazione Provinciale Alberghi rappresentata
dal dott Alfonso Perlato Spadafora Presidente
dal Dott Vicio Sole e dal dott. Enrico Lopresto,
per le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
Sig. Giuseppe Di Stefano,
Sig. Giuseppe Chiofalo
Sig. Vincenzo D'Angelo

per disciplinare la materia dei contratti di formazione e lavoro nelle aziende Alberghiere e dei Pubblici Esercizi.

Le Parti, nel quadro della vigente normativa sui Contratti di formazione e lavoro, esprimono la volontà di utilizzare le disposizioni della legge n.863/84 e successive modificazioni, al fine di incentivare l'assunzione di nuovi lavoratori e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conforme alle esigenze delle aziende del settore turismo;

-visto l'art.3 della L. 863/84;

hanno stipulato il seguente accordo quadro valido per tutto il territorio della provincia di Palermo con le modalità e i tempi di attuazione previsti da apposito protocollo aggiuntivo.

La finalità specifica del presente accordo è quella di realizzare uno strumento rapido per una qualificata ed efficace utilizzazione dei contratti di formazione e lavoro, nella direzione della pluralità delle aziende interessate e che risponda all'articolazione, prevista dal CCNL vigente, delle diverse figure professionali da inserire in attività.

I progetti di formazione definiti fra le parti verranno depositati presso gli Uffici provinciali e regionali del lavoro. le assunzioni nominative avverranno in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 3, della legge n.863 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1

Le Parti, nel rispetto delle proprie autonomie e competenze, convengono di utilizzare le disposizioni della legge 863/84, art.3 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di contratti di formazione e lavoro, finalizzati all'acquisizione di un adeguata formazione e professionalità conformi alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati.

ART. 2

Nell'ambito dell'autonomia negoziale prevista dall'art.3, comma III, della citata legge 863, le parti convengono con il presente accordo di regolamentare i contratti di formazione e lavoro e affidare alla commissione paritetica provinciale l'incarico di verificare la conformità dei progetti alla regolamentazione vigente al momento della loro presentazione.

ART. 3

L'approvazione del progetto di formazione e lavoro da parte della commissione paritetica provinciale deve avvenire previa verifica della sussistenza dei requisiti del progetto stesso, cosi come specificati negli allegati, che formano parte integrante del presente accordo.
A tal fine, le aziende dovranno far pervenire i progetti all'Associazione imprenditoriale, che, a sua volta, li inoltrerà per l'approvazione alla commissione paritetica provinciale.

ART. 4

Alla Commissione paritetica provinciale è demandato altresì la predisposizione, di norma ogni semestre, dei dati statistici, anche per una verifica dell'applicazione e della gestione del presente accordo.

ART. 5

Copia del presente accordo verrà depositata, a cura delle parti stipulanti presso l' Ufficio Regionale e l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.

ART. 6

Il presente accordo entra in vigore alla data odierna e ha validità biennale, facendo salva comunque, per ognuna delle parti, la possibilità di disdetta anticipata, con un preavviso non inferiore a sei mesi. Per tale periodo l'accordo ha carattere di sperimentalità e pertanto le parti, anche durante la vigenza dello stesso, potranno congiuntamente introdurre modificazioni parziali alla luce dell'esperienza del lavoro della Commissione e della rispondenza dei dati informativi-statistici alle finalità che lo hanno originato; si concorda fin d'ora l'impegno ad armonizzare il presente accordo a quanto venisse concordato in materia a livello nazionale.
Successivamente al periodo sperimentale suddetto, l'accordo si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Palermo

FIPE

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS-UIL

ACCORDO QUADRO GENERALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO
SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO NELLE AZIENDE
DEL TURISMO

ALLEGATO 1
CONTENUTI E MODALITA' GENERALI DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE
E LAVORO

ART. 1
Progetto di formazione e lavoro

Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento d'ingresso , quello eventualmente intermedio e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro .

L'inquadramento d'ingresso potrà essere al massimo di due livelli inferiore a quello finale.

Il contratto di formazione e lavoro avrà durata non superiore a 24 mesi di prestazione

La durata dovrà comumque essere corrispondente alle relative esigenze formative.

Il contratto di formazione mirato all'acquisizione di professionalità elevate è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al terzo livello d'inquadramento e ai livelli superiori ed ha una durata di ventiquattro mesi . Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa .

Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di professionalità intermedie è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al quarto e quinto livello di inquadramento ed ha una durata di ventiquattro mesi . Detti contratti devono prevedere una formazione pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa .

Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un 'esperienza lavorativa che consente un adeguamentto delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo ha una durata di dodici mesi e deve prevedere una formazione pari a venti ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all' organizzazione del lavoro , nonchè alla prevenzione ambientale e antifortunistica . La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento di tutte le professionalità ad eccezioni di quelle corrispondenti ai livelli sesto super e settimo , ferme restando le ulteriori eccezioni previste per i singoli comparti . (per il comparto alberghi, è consentito anche per il livello sesto super)

Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione in base a quanto stabilito dai progetti formativi non vengono retribuite .

L'azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato , coerentemente con il progetto di formazione. Per i contratti di formazione stipulati con i giovani in possesso di diploma di qualifica conseguiti presso un istituto professionale o di attestati di qualifica conseguiti ai sensi dell'art.14 della L. n.845/1978 e preordinati al conseguimento di qualificazioni inerenti ai diplomi ed agli attestati predetti, le ore di formazione teorica possono essere sostituite, in tutto o in parte, da un numero equivalente di ore di formazione tecnico-pratica.

La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi presso gli Enti Bilaterali Territoriali.

Comunicazione delle assunzioni deve essere data, a cura della azienda, all'Ispettorato del Lavoro.

Alla conclusione del contratto di formazione e lavoro, l'azienda è tenuta ad attestare agli Uffici di collocamento territorialmente competenti l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.

Le cause di sospensione legale del rapporto comportano la prorogabilità del termine finale per un periodo di durata pari alla effettiva sospensione , unicamente nei casi in cui l'I.N.P.S riconosce il diritto alla proroga dei benefici contributivi .

Lo svolgimento del rapporto di formazione è disciplinata in base ai seguenti criteri :

destinazione finale	inquadramento iniziale	ore formazione	durata cfl
b	I	130	24 mesi
I	II	130	24 mesi
II	III	130	24 mesi
III	IV	130	24 mesi
IV	V	80	24 mesi
VI	VII	20	12 mesi
e inoltre per il comparto alberghi			
V	VIs	80	24 mesi
VI s	VI	20	12 mesi
per gli altri comparti			
V	VI	80	24 mesi

Tre mesi prima della scadenza del rapporto formativo l'azienda comunicherà al lavoratore l'esito della formazione stessa .

I singoli rapporti di lavoro dovranno essere instaurati, ove i tempi di assunzione non siano pianificati diversamente, entro tre mesi dall'accertamento di conformità .

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui all'accordo quadro sui CFL allegato al C.C.N.L del 06/10/1994 .

ART.2
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del presente accordo , verranno applicate le normative vigenti di cui al C.C.N.L. del settore turismo , salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo.

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente accordo verrà assicurato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L.

Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà di 60 giorni quando il contratto di formazione e lavoro preveda un livello di inquadramento , all'atto dell'assunzione , superiore al IV e di 30 giorni negli altri casi .

Fermo restando la durata del contratto di formazione e lavoro , in ogni caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto prevista dall'art.127 .

Ai fini suddetti,i periodi di assenza sono cumulabili fra loro .

Per i casi di malattia ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, spetta il trattamento economico previsto dalle specifiche norme di legge in vigore , nonchè le relative integrazioni previste nella parte speciale del C.C.N.L.per i singoli settori sotto forma diretta per un periodo di 90 giorni .

Le aziende del settore dei pubblici esercizi assicureranno l'integrazione di malattia attraverso la Convenzione in atto con l'I.N.P.S. previa assicurazione da parte di quest'ultimo dell'applicabilità di tale accordo per i casi di contratto di formazione e lavoro .

Allegato F/2

ALLEGATO 2

Alla Commissione Paritetica
Provinciale di cui all'accordo
quadro generale per
la provincia di Palermo sui
contratti di formazione lavoro
nelle aziende del ~~turismo c/o~~
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI c F.I.P.E.
Provinciale di Palermo Via
M.STABILE
PALERMO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il_____ domiciliato in
_____ Via _____
titolare /legale rappresentante della Ditta _____
_____
con sede in _____Via _____
tel._____

CHIEDE

l'approvazione di competenza di codesta Commissione di n._____ progett__ concernente l'assunzione nominativa di n____ giovan___ con contratto di formazione e lavoro,che alla presente allega.

A tal fine dichiara:

a) che la ditta rappresentata non si trova in stato di insolvenza dante luogo a concordati o a procedimenti fallimentari o a liquidazione coatta amministrativa e che non sussistano atti o fatti dai quali possono conseguire la cessazione o la cessione della ditta;

b) di non essere stato o essere sottoposto, in forza di provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione prevista dalla legge 31/05/65 n.575 e successive modifiche, di non essere stato imputato dei reati di cui al punto precedente,di non avere procedimento pendente per l'applicazione delle misure suindicate;

c) di garantire il trattamento normativo ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro per il settore TURISMO;

d) che nell'unità produttiva interessata a progett non sono in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art.2 della legge 12 agosto 1977 n.675 e non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta,e in atto non sono previste riduzioni di personale concernenti lavoratori in possesso della stessa professionalità per l'acquisizione della quale verranno stipulati i contratti di formazione e lavoro;

e) che applicherà le disposizioni di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate, ai sensi del comma 5 dell'art.3, dalla stessa legge n.863/84; metterà a disposizione dei giovani assunti con C.F.L. locali ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività di formazione e lavoro previste nel progetto adempiendo a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro di cui, in particolare, al D.=P.R. 27/4/55 n.547 ed al D.P.R. 19/3/56 n.303;

f) che per soddisfare alle esigenze della statistiça restituirà debitamente compilata, la prevista scheda riassuntiva dopo l'utilizzazione dell'autorizzazione alle assunzioni e, comunque, decorsi i 9 mesi dalla data della decisione di approvazione;

g) di non trovarsi nelle condizioni di escludibilità di cui al comma 6 dell'art.8 della legge 29/12/90 n.407 per non avere mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui C.F.L. sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti,senza computare nel conteggio i lavoratori che si sono dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, hanno rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

h) di essere a conoscenza del contenuto delle norme che regolamentano i C.F.L. ed, in particolare di quelle di cui ai commi 7 e 8 dell'art.8 della legge 29/12/90 n.407;

i) di non avere intrattenuto rapporti di lavoro precedentemente con i medesimi giovani;

l) di avere rispettato il diritto di precedenza di cui all'art.5 comma 3-bis della legge n.863 del 19/12/84.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità civili e penali che derivano dalla denuncia di dati non rispondenti a verità.

data _____ firma _____

ALLEGATO 3

PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO

PER

Denominazione dell'azienda ....

Descrizione attività ....

Sede .....

Numero addetti a tempo indeterminato:

	alla data del progetto	al	al
Dirigenti	.....	.....	.....
Impiegati	.....	.....	.....
Operai	.....	.....	.....
Apprendisti	.....	.....	.....
TOTALE	.....	.....	.....

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato: TURISMO

Precedente utilizzo di contratti di formazione e lavoro (numero,qualifiche,tempi):

....

....

Figura professionale alla quale è preordinato il contratto di formazione e lavoro :

Numero dei contratti di formazione lavoro da stipulare:
.....

Località di svolgimento dei contratti: .....

Tempi di assunzione: entro nove mesi dalla data di evasione-assenso durata del contratto: mesi

ITER PROFESSIONALI

Il giovane sarà inquadrato,all'atto dell'assunzione, al ° livello, con passaggio al ° al termine di mesi di contratto di formazione e lavoro, quando acquisirà anche la relativa qualifica.

La formazione avrà lo scopo precipuo di istruire la persona su:

1) l'attività e l'organizzazione aziendale;
2) principi relativi al comportamento con la clientela e ai rapporti interpersonali;
3) .....
   .....
   .....
4) .....

.....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

L'addestramento teorico-pratico sarà realizzato sotto la guida del(1) cui è inserito il giovane o di persona da questi delegata, anche con affiancamento a personale già qualificato ed eventualmente con l'ausilio di esperti esterni.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda attesta, sotto la propria responsabilità, di non avere in atto sospensioni del lavoro ai sensi dell'art.2 della legge 12 agosto 1977 n.675 e che non sono state effettuate, nei dodici mesi precedenti la richiesta riduzioni di personale concernenti lavoratori con gli stessi livelli di professionalità di cui al presente progetto. Dichiara inoltre che il presente progetto non sarà applicato a giovani che abbiano già fruito di progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

(Timbro della Ditta e firma
del rappresentante legale)

(1) del responsabile della azienda o di persona da questi delegata